



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento Di Diritto Privato E Critica Del Diritto

Corso di Laurea in

CONSULENTE DEL LAVORO

TESI DI LAUREA

**CODICE CIVILE GENERALE AUSTRIACO IN ITALIA**

Relatore: Prof.sso **Claudio Carcereri De Prati**

Studente: **Marco Volpe**

Matricola n°: 2016010

ANNO ACCADEMICO 2022/2023



## INDICE

INTRODUZIONE.....	1
CAPITOLO I .....	3
LA CODIFICAZIONE CIVILE AUSTRIACA.....	3
1. <i>Codex Theresianus Iuris Civilis</i> .....	3
2. La ventura Commissione legislativa e il Codice civile Giuseppino.....	6
3. Dall' <i>Entwurf Martinis</i> Al WGGG .....	9
CAPITOLO II .....	12
ASPETTI FORMALI DELL' ABGB .....	12
1. Sistematica e contenuti.....	12
2. Fonti normative e rapporto con il <i>Code Civil des Français</i> .....	18
3. “Codice eccellente” e “modello mancato” .....	20
CAPITOLO III.....	22
ESTENSIONE NEL LOMBARDO VENETO .....	22
1. Congresso di Vienna e Restaurazione.....	22
2. Regno Lombardo-Veneto .....	26
3. Applicazione dell' ABGB nel Regno.....	30
4. Venti rivoluzionari e aspirazioni costituzionali.....	32
CONSIDERAZIONE CONCLUSIVE .....	34
BIBLIOGRAFIA .....	36
RINGRAZIAMENTI .....	37



## INTRODUZIONE

Nelle molteplici figure al potere che si sono susseguite nella monarchia asburgica, solamente un numero ristretto di individui è riuscito a dare un impatto, a livello legislativo, attraverso una continua produzione di testi normativi.

Le pagine che seguono, infatti, tentano di ricostruire ed allineare gli innumerevoli processi di elaborazione legislativa che accompagnano l'Impero Asburgico dagli inizi del Settecento, fino alla metà del XIX secolo.

Partendo dalla spiegazione del concetto di codice, sotto l'aspetto formale, sostanziale e istituzionale, proseguendo poi con la discussione del *Codex Austriacus* durante il regno di Leopoldo VI, ovvero l'iniziale tentativo di generare un articolato progetto che contenesse un insieme coeso di norme e disposizioni.

A tale iniziativa, poi, si sussegue l'esperimento di Maria Teresa d'Asburgo, il *Codex Theresianus Iuris Civilis*, che mise all'opera due distinte commissioni affinché realizzassero un codice valido. Data la numerosa presenza di inefficienze nel prodotto dell'Arciduchessa d'Austria, individuate dal fidato consigliere Wenzel Anton von Kaunitz, il dovere di dare al Regno una raccolta di leggi affidabile, ma soprattutto funzionale, gravò su Giuseppe II, figlio dell'imperatrice. Il sovrano riuscì parzialmente ad adempiere a tale compito attraverso il *Josephinisches Gesetzbuch*, ricco di influenze giusnaturaliste, e un numero cospicuo di Editti senza però arrivare ad una soluzione definitiva.

A tale obiettivo, come si evince dall'elaborato, ci si avvicina con la promulgazione dell'*Entwurf Martinis*, sotto la supervisione di Carlo Antonio Martini, che si guadagna la qualifica di codice formale e compiuto. Nonostante tale progetto sia dotato di precisione, concisione e snellezza, viene rielaborato e diffuso, a titolo sperimentale, nella Galizia sotto il nome di Codice Galiziano. Tale articolato, il *Westgalizisches Gesetzbuch*, riprende le formalità del suo predecessore e, pertanto, introduce esigue novità.

Il testo, poi, si sofferma sulla sistematica e sui contenuti dell'*Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch für die deutschen Erblande*, cioè il Codice Civile Generale per i paesi ereditari germanici, opera considerata pilastro centrale della normativa civile austriaca,

nonché sulle sue fonti e sulla lineare influenza, e il costante confronto, del *Code Civil des Français*.

In seguito, il lavoro propone una descrizione sulle vicissitudini, e sulle conseguenze, del congresso di Vienna e una digressione sul Regno Lombardo-Veneto, concentrandosi non solo sull'aspetto strutturale e amministrativo, ma anche sull'impatto dell'estensione dell'ABGB in suddetti territori e dell'accentuata influenza austriaca.

L'elaborato si conclude con una breve delineazione delle ondate rivoluzionarie e delle aspirazioni costituzionali originatesi a seguito del Congresso di Vienna, non solo nell'Europa centrale, ma in tutta la Penisola italiana.

## CAPITOLO I

### LA CODIFICAZIONE CIVILE AUSTRIACA

**SOMMARIO:** 1. *Codex Theresianus Iuris Civilis*– 2. *La ventura Commissione legislativa e il Codice civile giuseppino* – 3. *Dall' Entwurf Martinis al WGGB*

#### 1. *Codex Theresianus Iuris Civilis*

Contemporaneamente al tramonto dell'età moderna vede l'alba un nuovo concetto, il concetto di codice. Il sorgere di tale nozione è accompagnato dall'evoluzione del processo di affermazione del sovrano-legislatore che, da protettore delle autonomie preesistenti, diventa una figura nella quale sono accorpati i poteri pubblici.

Il mezzo di giustificazione di codesto individuo è appunto il codice, ovvero un documento con molteplici peculiarità sotto il profilo formale, sostanziale e istituzionale.

Dal punto di vista formale, codice come sistema di norme definite giuridiche se comprese all'interno o se vi siano rinvii espressi a specifiche disposizioni dello stesso scritto, salvo provenienti da ordinamenti comunali, corporativi ed ecclesiastici. Dunque, il codice è un elaborato caratterizzato dalla non-eterointegrabilità<sup>1</sup>, ovvero dall'impossibilità di essere completato da altra raccolta di norme data la sua riluttanza ad accettare la coesistenza di alcun altro precetto. In altre parole, il codice deve porsi come diritto unico ed esclusivo. Sotto l'ottica sostanziale il codice si distingue per l'emergere dell'eguaglianza dei soggetti dinanzi alla legge, affiora così la figura dell'unico soggetto-destinatario che comporta la caduta delle innumerevoli autonomie di ceto e località.

<sup>1</sup> S. Gasparini, *Appunti minimi di storia del diritto. Età moderna e contemporanea*, Padova, 2002, p.140

Dal punto di vista sostanziale quindi, codice inteso come sistema disciplinato da criteri oggettivi per l'individuazione della fattispecie e dove ogni norma è diretta a ciascuno dei consociati, il cosiddetto soggetto unico di diritto.

Infine, per quanto riguarda la forma istituzionale, codice come nucleo di un'istituzione unica nella quale i poteri di governo confluiscono nella medesima figura.

Le proprietà precedentemente elencate possono realizzarsi solo se tale tipo di ordinamento, unitario e accentrato, prende vita.

Si intende un modello dove le distinzioni cetuali e locali e i vincoli che le caratterizzano scompaiono, in modo che il potere venga esercitato senza alcun impedimento e che il codice sia svincolato dalla normativa delle comunità autonome.

È con riferimento a tali principi che il progetto di codificazione, così come il concomitante processo di riordinamento istituzionale, si sarebbero dovuti realizzare nella monarchia asburgica, ma, a causa di molteplici impedimenti, non fu possibile.

Il primo esperimento di accorpamento di leggi e disposizioni di materia giudiziaria e politica, realizzato durante il regno di Leopoldo VI<sup>2</sup>, venne pubblicato nel 1704 con il nome di *Codex Austriacus*, un'opera nella quale si preferisce soddisfare il bisogno di scongiurare che il bagaglio normativo vada perso, o disperso, piuttosto che le esigenze di un codice unitario e non-eterointegrabile.

Appare chiaro, quindi, come lo scritto voluto da Franz Anton von Gaurient<sup>3</sup> sia inadatto a rivestire una figura di riferimento nella politica di accentramento del potere in Austria.

Il tentativo successivo inizia nel 1753 quando Maria Teresa<sup>4</sup>, consapevole dell'imminente dovere di procedere con l'unificazione legislativa, diede vita alla cosiddetta *KompilationKommission*, ovvero la Commissione di Compilazione.

Tale organo, al cui vertice si trova l'avvocato Joseph von Azzoni, è incaricato di ottenere una *ius universale et centum*<sup>5</sup>, le cui colonne portanti sono il diritto romano-comune, ovunque ormai nazionalizzato, e il diritto di ragione.

Pochi anni dopo, nel 1756, vide la luce la *Revisionskommission*, la "Commissione di Revisione", la quale aveva l'onere di riprendere l'attività del precedente ente.

---

<sup>2</sup> Leopoldo Giuseppe d'Asburgo fu Arciduca d'Austria dal 1657 al 1705

<sup>3</sup> Noto ministro alle direttive di Leopoldo VI

<sup>4</sup> Maria Teresa d'Asburgo fu Arciduchessa regnante d'Austria dal 1740 al 1780

<sup>5</sup> Normativa civile unitaria. E.Dezza, *Lezioni di Storia della codificazione civile*, Torino, 2000, p.127



Dopo dieci anni di lavoro, a causa del lento e macchinoso operare delle Commissioni e delle discussioni tra individui legati alla tradizione romanistica e i fautori del *Landrechte*<sup>6</sup>, viene redatto e promulgato il *Codex Theresianus Iuris Civilis*, denominato in tal modo in onore dell'imperatrice.

Il testo del 1766 appare afflitto da numerose inefficienze che inevitabilmente si riflettono sulla struttura stessa del codice, intaccandone l'efficacia. Il primo aspetto contagiato da tali inefficienze è quello sistematico, dove la tripartizione romanistica *personae-res-actioes*<sup>7</sup> non è sufficiente per garantire un'unità logica al corpo normativo. Questo cagiona, infatti, cospicue antinomie e contraddizioni il cui rimedio è l'elaborazione di disposizioni minuziose per raggiungere il vano obiettivo di completezza normativa.

Segue poi il piano formale, dove la sovrana si era ripromessa di giungere a un diritto unico ed esclusivo per i vari territori ereditari della casa d'Austria. Al contrario però, la natura del *Codex Theresianus* è confusa, perché da un lato lo scritto si pone come da prefissato, ma dall'altro i *Landrechte* sono oggetto di molteplici rinvii espressi, abbandonando così il carattere di completezza normativa.

Tale ambiguità ricade anche sul profilo sostanziale, dove le norme contenute nel progetto, figlio di Maria Teresa, dovrebbero essere teoricamente destinate ad un unico destinatario, ma a causa dei rinvii precedentemente enunciati queste finiscono per reintrodurre le passate distinzioni di ceto e località.

Nonostante il *Codex Theresianus* presenti delle carenze, esso racchiude delle importanti novità, come il fatto di limitare la propria disciplina al solo diritto privato, in base alla passata descrizione della tripartizione romanistica, e come il fatto di porsi come testo normativo unico ed esclusivo in grado di sostituire sia il diritto romano-comune quanto gli *iuria propria*<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Nella storia giuridica dei paesi germanici è il diritto territoriale o regionale

<sup>7</sup> Gaio, *Institutiones*, 168-180 d.c

<sup>8</sup> Il diritto delle comunità. S. Gasparini, *Appunti minimi di storia del diritto. Età moderna e contemporanea*, Padova, 2002, p.159

## 2. La ventura Commissione legislativa e il Codice civile Giuseppino

Il *Codex Theresianus* non riesce a rispondere, almeno non completamente, all'esigenze pratiche e ideologiche che lo avevano ispirato e guidato e, nonostante fosse il risultato di un lungo processo elaborato, non vede la luce della promulgazione.

Il ruolo di carnefice fu assunto da Wenzel Anton von Kaunitz, fidato cancelliere di Maria Teresa, che soppesò negativamente il testo del codice, etichettandolo come eccessivo e confuso sul piano formale e scarsamente innovativo nella sostanza.

Secondo Kaunitz, infatti, lo scritto appariva persistentemente influenzato dalle elaborazioni giurisprudenziali ancorate al diritto romano-comune e ai diritti provinciali e, più in particolare, sovrabbondante di rinvii a fonti esterne che concedevano spazio alle situazioni di privilegio.

In base a tali giudizi, emersi perlopiù durante le discussioni del *Staatsrath*<sup>9</sup>, il Consiglio di Stato creato da Maria Teresa su consiglio di Kaunitz, il progetto della *Revisionskommission* viene definitivamente respinto.

La ventura *Kompilationskommission* riprende l'opera di codificazione nel 1772 sotto il comando di Johann Bernhard Horten, un alto funzionario governativo, il quale è incaricato da Maria Teresa di elaborare un elaborato che abbia sembianze giusnaturalistiche, ma al contempo caratterizzato da concisione, nitidezza e chiarezza a livello strutturale e normativo.

È proprio per raggiungere tali requisiti che vengono abbandonati lo stile descrittivo e l'organizzazione casistica tipici della tradizione romanistica e, al contempo, adottati «precisi criteri tecnico-formali e regole basate sulla ragione e sull'equità naturale<sup>10</sup>».

La conseguenza diretta, derivante dall'introduzione di tali dettami, fu la graduale scomparsa di quelle tipiche situazioni soggettive di privilegio ormai parte integrante della stratificazione cetuale della società austriaca.

Il processo di elaborazione del nuovo progetto, avviatosi nel 1772, procede a rilento come per l'antenato *Codex Theresianus*. Di tale rallentamento sono colpevoli i membri più conservatori della rinnovata commissione legislativa, non del tutto convinti di seguire le

---

<sup>9</sup> E.Dezza, *Lezioni di Storia della codificazione civile*, Torino, 2000, p.129

<sup>10</sup> E.Dezza, op.cit., p.130

direttive impartite, basate su regole d'equità e sulla preferenza alla concisione del testo, e ad abbandonare le tendenze filosofiche del diritto comune e consuetudinario.

Anche i lavori della ribadita commissione, quindi, si protraggono a lungo. È solo nel 1786, infatti, che viene presentato a Giuseppe II, l'ormai protagonista della codificazione austriaca e sovrano dal 1780 al 1790, il primo libro del *Josephinisches Gesetzbuch*<sup>11</sup>, in suo onore.

Il 1° gennaio 1787, ovvero a seguito dell'entrata in vigore del libro introduttivo del Codice Giuseppino negli Stati Asburgici con la conseguente estensione alla Galizia, trova la sua conclusione il lavoro di codificazione di cui Horten è a capo.

Il contenuto del primo libro riguarda i diritti delle persone ed è suddiviso in cinque titoli, ovvero i principi generali dell'ordinamento, i diritti dei cittadini, il diritto matrimoniale, della filiazione e della patria potestà e, infine, tutela e incapacità di agire.

Il secondo libro, dedicato alla disciplina delle cose, e il terzo<sup>12</sup>, inerente ai riflessi sociali del diritto delle persone e delle cose, insieme al Codice civile giuseppino, costituiscono il modello ispiratore dei futuri lavori di codificazione.

Simultaneamente a questa fase dell'opera di codificazione, che ha visto la nascita di uno dei testi più significativi in materia civile, si sussegue una concatenazione di radicali interventi legislativi, voluti da Giuseppe II, che vanno a completare il progressivo esautoramento in campo politico e giurisdizionale delle organizzazioni concorrenti con quella statale.

Tale risultato, conseguito attraverso riforme e con la sostituzione della vecchia nobiltà con un rinnovato ceto dirigente, comporta vaste conseguenze sul piano dell'azione amministrativa, della giurisdizione e dell'economia.

Si susseguirono cinque provvedimenti, ovvero l'Editto di Tolleranza<sup>13</sup>, l'Editto matrimoniale<sup>14</sup>, l'Editto successorio<sup>15</sup> o Legge successoria, l'Editto sulla libertà commerciale e l'Editto sui riscatti fondiari.

---

<sup>11</sup> Codice Civile giuseppino

<sup>12</sup> Sia il secondo che il terzo libro dell'opera non raggiunsero mai una forma risolutiva e per tal motivo ci fu una coesione con il modello giuseppino

<sup>13</sup> *Toleranzpatent*. S. Gasparini, *Appunti minimi di storia del diritto. Età moderna e contemporanea*, Padova, 2002, p.157

<sup>14</sup> *Ibidem*

<sup>15</sup> *Ibidem*

Tali risoluzioni permettono non solo di livellare il tenore di vita e il prestigio sociale delle classi privilegiate, ma anche di creare un regime istituzionale e giuridico unitario dove la distanza cetuale viene erosa.

### 3. Dall' *Entwurf Martinis* Al WGGB

Il responsabile dell'attività di codificazione diventa, dopo la morte di Giuseppe II nel 1790, Carlo Antonio Martini, fidato giurista trentino di Leopoldo II<sup>16</sup>. Il successore di Giuseppe II, infatti, pone Martini a capo della «Imperial Regia Commissione Aulica in Oggetto di Legislazione<sup>17</sup>», affiancato dal giurista Wilhelm von Haan.

Il progetto, frutto della rielaborazione compiuta sul materiale già redatto, viene qualificato come codice formale e compiuto quando viene promulgato nel 1794 sotto il nome di *Entwurf Martinis*, il «Progetto di Martini<sup>18</sup>» appunto.

Il lavoro della *Hofkommission in Gesetzgebungsachen* presenta una triplice ripartizione, si apre con una sezione inerente ai principi generali delle leggi e alle persone, la successiva discute e approfondisce la proprietà e i diritti reali circostanti, mentre il contenuto della terza parte riguarda i contratti.

Martini rifinisce un elaborato che, seppur sia influenzato dal diritto romano, è ancorato a un sistema, la cui peculiarità è la tripartizione, nonché alle teorie giuridiche e ideologiche dell'articolato legislativo di Johann Bernhard Herten. L'*Entwurf Martinis* è caratterizzato da un dettato normativo conciso e di alto livello, seppur talvolta tenda a disperdersi in futili argomenti, e da un impianto strutturale snello che gli permettono di ridurre drasticamente la mole complessiva della disciplina civilistica.

Dall'altra parte però, il programma di Martini, nella sua parte introduttiva, è colmo di svariate manifestazioni di matrice filosofica che causano la riconferma delle tradizionali disuguaglianze incentrate sulle diversità di status, ma che, essendo prive di spessore concreto, spetta al sovrano e alle sue leggi renderle efficaci.

Martini, quindi, riesce a creare un codice civile compiutamente moderno e ancorato a fondamenti giusnaturalistici secondo i quali spetta allo Stato, nell'interesse dei singoli e della società, rendere positivi i diritti naturali.

L'*Entwurf Martinis*, a seguito dell'emanazione di opere più precise e dirimenti appartenenti alla legislazione francese, viene sottoposto nel 1796, con bolla imperiale, al

---

<sup>16</sup> Leopoldo II d'Asburgo-Lorena fu Arciduca d'Austria e Imperatore del Sacro Romano impero dal 1790 al 1792

<sup>17</sup> *Hofkommission in Gesetzgebungsachen*. E.Dezza, *Lezioni di Storia della codificazione civile*, Torino, 2000, p.134

<sup>18</sup> *Ibidem*

vaglio di apposite commissioni regionali le quali avevano il compito di stilare una relazione sul codice nato nel 1794.

Parallelamente vi era stata una rielaborazione del Progetto di Martini, nominata *Ur-Entwurf*, che nel 1797 venne promulgata in Galizia Occidentale, poi successivamente anche nel lato settentrionale, a titolo sperimentale.

Il testo del *Westgalizisches Gesetzbuch*, o WGGB, si apre con un preambolo avente a contenuto i diritti soggettivi e la legge in generale e prosegue con una tripartizione riguardante rispettivamente le persone, suddivisa a sua volta in tre sezioni per i soggetti di diritto, la famiglia e le incapacità, le cose, quindi diritti reali e successione, e infine le materie comuni o di difficile collocazione sistematica.

Anche il WGGB, come le due opere prima di esso, è un codice che presenta sia elementi moderni ed elementi ancora legati alla tradizione. Nella modernità ritroviamo la delimitazione precisa della materia codificata e del campo del diritto civile in modo tale che, come conseguenza diretta, rimangano esclusi dal Codice Galiziano la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto commerciale e il diritto pubblico.

Per quanto riguarda il piano sostanziale, il *Westgalizisches Gesetzbuch*, come il codice del Martini, va a livellare tutte quelle differenze di status, considerate elementi costitutivi di soggetti giuridici differenti, per formulare e destinare le norme ad un soggetto unico e genericamente individuato oppure a un insieme di particolari tipi di beni, chiunque ne sia titolare.

Sotto l'ottica formale, invece, il WGGB prevede l'abrogazione della totalità dei diritti territoriali e del diritto romano comune. Tale decisione, che inizialmente sembra giovare al progetto che viene considerato formalmente completo, finisce per rendere continuativa l'efficacia delle fonti consuetudinarie, mentre d'altro canto assoggetta le fonti statuarie a un rinvio espresso in relazione a specifiche fattispecie.

Sempre per l'aspetto formale, il Codice Galiziano si caratterizza per un ulteriore elemento di ambiguità, ovvero l'introduzione di alcune norme aventi ad oggetto i diritti naturali dell'uomo. È proprio a causa dell'influenza suscitata dalle dichiarazioni dei diritti promulgate in quegli anni in Francia, che nel WGGB si compie tale scelta; anche se tuttavia tali enunciazioni sono appositamente formulate in maniera generica, partendo dal presupposto che spetti solo al sovrano legislatore renderle positive ed efficaci nella forma che meglio crede.

È grazie al Codice Galiziano che si intravede il tramonto della fase di elaborazione legislativa nell'Impero Asburgico.

## CAPITOLO II

### ASPETTI FORMALI DELL'ABGB

**Sommario:** 1. *Sistematica e contenuti* - 2. *Asimmetrie con il Code Civil de Français* - 3. *“Codice eccellente” e “modello mancato”*

#### 1. Sistematica e contenuti

Il compito di analizzare e revisionare l'*Entwurf Martinis* e il WGGB fu affidato al conte Rottenhan, figura di vertice della commissione imperiale scelta nel 1801 da Francesco I. La Hofkammer, infatti, avrebbe dovuto analizzare i vari progetti secondo accurate e meticolose istruzioni governative.

Il vero protagonista della commissione, però, è un allievo di Martini, Franz von Zeiller<sup>19</sup>. Relatore e membro scientificamente e intellettualmente più qualificato della Hofkammer, Zeiller fu uno dei principali contribuenti della fase terminale del riformismo giuridico austriaco.

Tenendo in considerazione i discreti risultati applicativi del WGGB, l'allievo di Martini procede, nonostante la monarchia asburgica fosse impegnata a contenere l'avanzata napoleonica, con l'ultimo progetto civilistico austriaco. L'elaborato di Zeiller, però, viene sottoposto alle critiche della classe dirigente asburgica più conservativa e difatti viene respinto per due volte dal governo imperiale e per ben tre volte viene riesaminato e ridiscusso nei minimi dettagli.

I lavori della Commissione, infatti, si protraggono dal 21 dicembre 1806 fino alla decisiva *Superrevision* terminata il 4 gennaio 1810. Nella sua veste definitiva, frutto del concorso delle università, delle pubbliche amministrazioni e delle corti di giustizia, il Codice Civile austriaco viene promulgato attraverso la Patente di promulgazione<sup>20</sup> il 1° giugno 1811,

---

<sup>19</sup> A seguito dell'entrata in vigore del codice Zeller pubblica il *Commentario al Codice Civile Generale* in più volumi, che costituisce uno tra i migliori contributi dottrinali dedicati al testo del 1811

<sup>20</sup> Francesco I si preoccupa di sottoscriverla Vienna nel 1811



con la successiva entrata in vigore il 1° gennaio 1812 con il titolo di *Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch für die deutschen Erblande*, ovvero Codice Civile Generale per i paesi ereditari germanici.

Nella patente del 1 giugno del 1811 si predispose, con l'aiuto di una clausola, l'abrogazione della totalità delle fonti concorrenti in vigore fino ad allora e un evidente riferimento alle colonne portanti del pensiero giusnaturalista europeo, tra le quali il fatto che la legge debba essere comprensibile dai vari destinatari « le leggi civili, affinché i cittadini siano pienamente tranquilli e sicuri nell'esercizio de' loro privati diritti debbono non solamente aver per base i principi generali della giustizia, ma essere eziandio determinate conforme alle speciali relazioni degli abitanti dello Stato, pubblicate in lingua ad essi intelligibile, ed ordinatamente raccolte insieme, onde viva se ne mantenga sempre la ricordanza<sup>21</sup> ».

L'ABGB, per quanto concerne il profilo formale, è definibile come un codice nell'accezione moderna del termine, tanto è vero che, nonostante sia il frutto di un legislatore assoluto e di un ordinamento ignaro del fenomeno rivoluzionario, è rimasto tutt'oggi il caposaldo della Repubblica austriaca.

Il Codice Civile Generale austriaco, infatti, abroga e sostituisce espressamente sia i *Landrechte* che il diritto romano, quindi è chiaro come sia il migliore prodotto codificatorio raggiungibile da un sistema di *Ancien Régime*.<sup>22</sup>

Sotto il profilo sostanziale e istituzionale, l'elaborato si rivolge ad un unico e indifferenziato destinatario in modo che anche quelle leggi di applicazione non universale siano indirizzate a chiunque si trovi in una determinata situazione, sia essa individuata attraverso criteri soggettivi che oggettivi.

Quanto all'aspetto sistematico, i 1502 paragrafi dell'ABGB vengono distribuiti in tre parti, a somiglianza delle precedenti compilazioni. La prima parte contiene, oltre a una introduzione *Delle leggi in generale*, un articolo che discute del diritto delle persone, la ripartizione successiva approfondisce, invece, il diritto delle cose e infine la terza parte è inerente alle disposizioni comuni che riguardano l'evolversi dei rapporti giuridici in generale.

---

<sup>21</sup> E.Dezza, *Lezioni di Storia della codificazione civile*, Torino, 2000, p.140

<sup>22</sup> Insieme, sotto questo profilo, al *Codice Giuseppino*

Il testo del 1811 riprende sia la tripartizione romanistica, ovvero *personae-res-actiones*, sia alcuni caratteri innovativi.

Innanzitutto notiamo che, proprio come accade nel *Code Civil des Français*<sup>23</sup>, il codice civile austriaco presenta una raccolta di enunciazioni rivolte alla legge in generale assai colme di dichiarazioni del filone giusnaturalista mitteleuropeo, come ad esempio «tosto che una legge è stata debitamente promulgata, nessuno può allegarne ignoranza a sua scusa».

L'ABGB prevede poi, nel caso in cui la legge statale «si riporti» o «espressamente confermi<sup>24</sup>», l'applicazione rispettivamente delle norme consuetudinarie e delle passate disposizioni di provincia; ciò che viene dichiarato dal giudice, invece, «non hanno mai forza di legge, né possono estendersi ad altri casi o ad altre persone<sup>25</sup>».

L'impostazione giusnaturalista, caratterizzante l'introduzione *Delle leggi in generale*, è presente anche nella prima parte, ovvero *Del diritto delle persone*. Al centro di suddetta sezione vi è la credenza che l'uomo possiede dei diritti innati conoscibili solamente attraverso la ragione, l'individuo perciò si trova in una situazione di maggiore autonomia dove lo Stato alleggerisce il controllo sul modo in cui ogni soggetto esercita la propria libertà.

Il Codice Civile Generale, dunque, riconosce al singolo l'esercizio di diritti naturali di libertà, con conseguente illegalità della schiavitù, e diritti soggettivi attraverso la realizzazione di atti giuridici, come estensione di capacità giuridica e di agire.

Questa particolare condizione dell'individuo è dipesa sia dall'aumento di fiducia della monarchia asburgica, sulla propria capacità di mantenere uno svolgimento regolare della vita associata, sia dal fatto che lo Stato asburgico mantiene stabile l'ordine pubblico ed esercita le proprie funzioni sia per scopi di benessere che pedagogici.

All'interno della prima sezione dell'ABGB si trova un capitolo riguardante il diritto della famiglia. In tale disciplina, sempre di impronta giusnaturalistica, emerge principalmente la graduale affermazione della libertà patrimoniale, del concetto di matrimonio come contratto, della patria potestà e del modello patrimoniale deciso dai coniugi.

---

<sup>23</sup> Si tratta del Codice napoleonico redatto e promulgato nel 1804 e ancora oggi è la raccolta principalmente usata in Francia

<sup>24</sup> E.Dezza, *Lezioni di Storia della codificazione civile*, Torino, 2000, p.143

<sup>25</sup> *Ibidem*

Libertà matrimoniale come «ognuno può contrarre matrimonio, purché non gli osti alcun impedimento legale<sup>26</sup>», la patria potestà rimane, in linea con il pensiero romano-canonico, valida non oltre il ventiquattresimo anno di età, nonostante sia comunque condizionata ai bisogni educativi dei figli.

Nei rapporti patrimoniali viene scelta la dote, tralasciando la comunione dei beni, come regime legale, pur essendoci la possibilità per la donna di godere dei beni parafernali<sup>27</sup>. Viene, invece, completamente tralasciata l'autorizzazione maritale, ovvero l'istituto che obbliga la moglie ad ottenere il permesso, per la realizzazione di atti di non ordinaria amministrazione, dal marito.

Contrariamente al Codice Civile francese, l'ABGB prevede di ricercare la paternità e impartisce un obbligo ai genitori, non solo di fornire alimenti ed educazione, ma anche un rendiconto annuale<sup>28</sup> della sua amministrazione al giudice.

La seconda sezione<sup>29</sup> del Codice Civile Generale si dirama in due segmenti, il primo, *Dei diritti reali*, inerente la proprietà e le modalità di acquisizione, e altri importanti istituti, per poi analizzare nel segmento successivo, *Dei diritti personali sulle cose*, i contratti in generale e quelli tipici, le donazioni e gli illeciti.

Il testo del 1811 apre alla normativa della proprietà con una definizione empirica della stessa con riguardo sia all'oggetto di tale istituto, sia al titolare di tale diritto «Dicesi proprietà di alcuno tutto ciò che gli appartiene, tutte le sue cose corporali e incorporali<sup>30</sup>. La proprietà considerata come diritto e facoltà di disporre a piacimento e ad esclusione di ogni altro della sostanza e degli utili della cosa<sup>31</sup>».

Il rinvio a tali concetti tradizionali, ovvero a quelli di dominio in generale, dominio diretto e dominio utile, appare chiaro a seguito dell'importanza attribuita alla divisione tra «sostanza e utili di una cosa<sup>32</sup>». Il legislatore asburgico, infatti, perpetua ad attribuire

---

<sup>26</sup> E.Dezza, *Lezioni di Storia della codificazione civile*, Torino, 2000, p.149

<sup>27</sup> Tutti i beni della moglie che non sono costituiti in dote, ma la cui amministrazione poteva essere concessa al marito

<sup>28</sup> Obbligo previsto principalmente per il tutore

<sup>29</sup> *Del diritto sulle cose*

<sup>30</sup> S 353 E.Dezza, op.cit., p.150

<sup>31</sup> S 354. *Ibidem*

<sup>32</sup> Il diritto sulla sostanza della cosa congiunto in una sola persona col diritto sugli utili è proprietà piena e indivisa. Se ad uno compete soltanto un diritto sulla sostanza della cosa, ed ad un altro con un diritto sulla sostanza il diritto esclusivo sugli utili della stessa, il diritto di proprietà si ritiene diviso e non pieno sì per l'uno che per l'altro. Il primo si chiama proprietario diretto, il secondo proprietario utile. La separazione del diritto sulla sostanza da quello sugli utili nasce o dalla disposizione del proprietario, o dalla

grande importanza a tali nozioni, contrariamente a ciò che accade in Francia dove tale distinzione è stata cancellata dal codice del 1804. È evidente, poi, come sia esclusa la moltiplicazione verticale e orizzontale dei domini, ora infatti esistono un unico direttario e un solo utilista, rispettivamente titolari di un diritto esclusivo sulla sostanza e sugli utili. Anche sul piano del trasferimento della proprietà l'*Allgemeines Burgerliches Gesetzbuch* presenta elementi della tradizione, essendo appunto orientata verso l'assoluta certezza sostanziale e probatoria. A tale riguardo, viene affermato che «le cose che hanno già un proprietario si acquistano mediante allorché legittimo passano dal proprietario in un altro. Il titolo di acquisto mediato si fonda sul contratto, nella disposizione per caso di morte, nella sentenza del giudice, o nella disposizione della legge<sup>33</sup> ». Tale istituto, quindi per i beni mobili si verifica al momento della materiale consegna del bene, mentre all'iscrizione nei pubblici registri per quelli immobili.

Per quanto riguarda la stipulazione del contratto, nell'ABGB è evidente l'influenza romanistica in quanto l'elaborato di Zeiller prevede il principio concorsuale, seppure in modo più superficiale rispetto all'art.1134 del Codice Napoleone. In particolare, afferma che il contratto «fa una promessa quegli che dichiara di voler trasferire in un altro suo diritto, vale a dirgli concedergli, dargli o fare per lui qualche cosa, di voler tralasciare qualche cosa in suo vantaggio. Se l'altra parte accetta validamente la promessa, allora col consenso di amendue le parti nasce il contratto. Finché durano le trattative, e quando la promessa non è ancora fatta, ovvero non è né prima, né dopo accettata, non esiste alcun contratto<sup>34</sup>».

La seconda parte, quindi, risulta influenzata dalla sistematica già adottata nei precedenti elaborati, ovvero colma dell'ampia tradizione gaiano-giustiniana dello «*ius quod ad res pertinent*<sup>35</sup>». Di conseguenza il *Sachenrecht*, ovvero il diritto delle cose, ricomprende al suo interno una vasta gamma di istituti, tra i quali il risarcimento del danno, la successione e le obbligazioni.

La terza sezione del testo del 1811, *Delle disposizioni comuni ai diritti delle persone e ai diritti sulle cose*, si articola in quattro capitoli: l'evoluzione degli obblighi e dei diritti,

---

determinazione della legge. A seconda dei diversi rapporti esistenti tra il proprietario diretto e l'utile, i beni, la cui proprietà è divisa, chiamasi beni feudali, locazioni ereditarie ed enfiteusi. E.Dezza, *Lezioni di Storia della codificazione civile*, Torino, 2000, p.151

<sup>33</sup> E.Dezza, op.cit., p.152

<sup>34</sup> *Ibidem*

<sup>35</sup> Diritto che attiene alle cose. E.Dezza, op.cit., p.144

l'usucapione e, infine, la prescrizione. Quest'ultima ripartizione dell'elaborato del 1811 è caratterizzata da innovazione e originalità in quanto, non solo cerca di codificare l'*Allgemeiner Teil*<sup>36</sup>, ma assume il ruolo di precursore dei successivi sviluppi dottrinali nati nella seconda metà dell'Ottocento, come le opere della Pandettistica e il *Bürgerliches Gesetzbuch* germanico entrato in vigore il 1° gennaio 1900.

Infine bisogna soffermarsi su l'aggettivo *allgemeines*, ovvero "generale", che acquisisce una duplice accezione sia dal lato tecnico che da quello ideologico.

Sul primo piano l'ABGB assume la qualifica di "generale" data la sua applicazione alla maggior parte dei territori di dominio asburgico, se non tutti, mentre sul piano ideologico il testo del 1811 viene definito in tal modo per essere uno strumento, e anche fattore, per la realizzazione di omogeneità politica e sociale all'interno dello Stato asburgico.

---

<sup>36</sup> La parte generale del diritto. E.Dezza, *Lezioni di Storia della Codificazione civile*, Torino, 2000, p.144

## 2. Fonti normative e rapporto con il *Code Civil des Français*

L'opera di Zeiller, e i contenuti che lo contraddistinguono, sono il frutto di un'attenta analisi e interpretazione della tradizione romanistica, delle varie normative territoriali e provinciali e dei fondamenti giusnaturalistici.

La prima la ricaviamo attraverso la prassi romanistica<sup>37</sup> caratterizzante la scienza giuridica tedesca del XVII e XVIII secolo; i secondi, e la loro unificazione, sono sempre stati l'obiettivo perseguito dal *Codex Theresianus Iuris Civilis*.

L'impostazione concettuale dell'ABGB, però, non rimane estranea alla tradizione giusnaturalistica diffusasi negli ambienti germanici a partire dal Settecento, anzi ne è chiaramente legata e in essa trova la sua base ideale. A seguito del fallimento dell'attività di elaborazione legislativa<sup>38</sup> avviata da Maria Teresa nel 1753 sul fronte della completezza normativa, infatti, i contenuti del testo del 1811 riescono a garantire all'interprete dei criteri uniformi ed esaurienti, non solo per la classificazione giuridica della fattispecie, ma anche per l'individuazione della disciplina applicabile ad esse.

Il Codice Civile Generale, quindi, è un testo che permette la conciliazione di un largo spazio di autonomia per l'interprete, ma nel frattempo prevede una rigida sorveglianza sull'interpretazione attraverso due strumenti. In primis abbiamo la parte introduttiva del Codice, ricca di enunciazioni della tradizione giusnaturalistica, mentre in secondo luogo vi è il terzo capitolo dell'elaborato, specializzato nell'analisi della generalità dei rapporti giuridici.

Le suddette disposizioni si intrecciano tra di loro creando un sistema in grado di sorvegliare l'interprete in modo elastico ma efficiente. L'ABGB, però, risente soprattutto, in quanto allo stile normativo e ai criteri interpretativi, durante la fase conclusiva di elaborazione dell'entrata in vigore del *Code Civil des Français*<sup>39</sup>.

Seppur i due testi siano caratterizzati da analogie, in particolare dal lato giusnaturalistico e romanistico, l'influenza del codice francese su quello austriaco assume un'accezione negativa, nel senso che il testo del 1811, nonostante recepisca i criteri di completezza e

---

<sup>37</sup> *Usus Modernus Pandectarum*. E.Dezza, *Lezioni di Storia della codificazione civile*, Torino, 2000, p.146

<sup>38</sup> Con la prima Commissione di Compilazione

<sup>39</sup> Redatto da una commissione nominata da Napoleone Bonaparte a inizio '800, venne emanato il 21 marzo 1804

uguaglianza di quello del 1804, vi si contrappone apertamente offrendo ai “problemi” del *Code* delle “soluzioni” volontariamente alternative rispetto a quelle dell’esempio napoleonico.

Se l’impostazione concettuale del testo nato nel 1804 appare incentrata sul giuspositivismo e volontarismo giuridico<sup>40</sup> tipici dell’illuminismo francese, quella dell’ABGB è chiaramente basata sulla tradizione giusrazionalista del primo settecento.

Inoltre il diritto naturale subisce un diverso trattamento, se in Francia non viene considerato come una fonte di diritto del codice, nella monarchia asburgica, invece, riceve un’ampia accoglienza assumendo una posizione centrale.

Il concetto di diritto naturale nello Stato asburgico, però, viene plasmato passando dal riferirsi ai diritti soggettivi innati e incompressibili dell’individuo, all’esprimere la concezione giusnaturalistica del diritto alla base degli insegnamenti delle cattedre universitarie di diritto naturale in area germanica.

Infine, per quanto riguarda la figura del cittadino, il Codice Civile Generale austriaco si basa sul modello dell’Ancien Régime<sup>41</sup>, ovvero quello di un individuo che, essendo in grado di acquistare diritti, ha la possibilità di contare unicamente sulle sue forze economiche e la facoltà di amministrare ciò che viene acquisito.

In questo modo l’ABGB assume, grazie alla sua entrata in vigore in un momento precostituzionale, da un lato la qualifica di baluardo della libertà civile, mentre dall’altro esegue il compito di compiere pressione verso le istituzioni politiche dello Stato per arrivare al superamento di quelle dell’antico regime.

---

<sup>40</sup> S. Gasparini, *Appunti minimi di storia del diritto. Età moderna e contemporanea*, Padova, 2002, p.244

<sup>41</sup> Si intende un periodo storico che coinvolse l’Europa dal 1648, con la fine della Guerra dei trent’anni, al 1789, data della rivoluzione francese

### 3. “Codice eccellente” e “modello mancato”

Il Codice Civile Generale austriaco può essere definito attraverso due termini, ovvero “codice eccellente” e “modello mancato”. Il testo del 1811, infatti, riesce a guadagnarsi questa sua prima qualifica per essere in possesso di elementi di moderazione, a livello contenutistico, e di duttilità, inerente alla sistematica strutturale. Inoltre, può vantare una forte coesione tra tecnica legislativa, raffinata ed elastica, e rigore concettuale, indiscutibile e sistematico. Tali eccelse proprietà, unite al rispetto del principio di eguaglianza ed equità caratterizzanti i rapporti nel privato, permettono al *Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch* non solo di diffondersi all’interno dello Stato asburgico, ma anche di estendersi esternamente ai territori della monarchia asburgica.

Proprio come il *Code Civil des Français* è influenzato dall’illuminismo giusnaturalista, senza mai però sperimentare l’evento rivoluzionario, e caratterizzato da lunghi periodi di vigenza, pur ovviamente essendo soggetto di modifiche e integrazioni con il passare del tempo.

Usando le parole del giurista trentino Francesco Menestrina «chi ha avuto occasione di venire in contatto con non pochi giuristi austriaci, italiani, tedeschi, boemi sa le radici profonde che questo codice ha messo nell’anima di tutti. Al codice penale, al codice di commercio, al regolamento concorsuale nessuno o ben pochi pensano con affetto; nel codice civile invece tutti sentono le basi della propria cultura giuridica<sup>42</sup> » e «un poderoso fattore di unità avvincente popoli di schiatta e lingua diversa<sup>43</sup>».

L’ABGB, quindi, seppur qualificabile come una soluzione codificatoria efficiente, non riesce a raggiungere un raggio di diffusione tale da poter essere paragonato con il modello francese. Questa poca appetibilità all'estero ha come conseguenza l’accostamento della qualifica di “codice mancato” all’elaborato del 1811.

Il baluardo della monarchia asburgica, infatti, per essere impiegato necessita di un lavoro congiunto di un insieme di operatori giuridici dotati di una preparazione e conoscenza omogenea ed elevata; tale classe di facitori è insita nei territori asburgici fin dalle prime

---

<sup>42</sup> F.Menestrina. *Nel centenario del codice civile generale austriaco*, in «Rivista di Diritto Civile», III, Milano, 1911, p.808

<sup>43</sup> F.Menestrina., *op.cit.*, p.827



riforme settecentesche. Gli altri stati europei, invece, sono manchevoli di tale organizzazione e questa è una delle ragioni della scarsa esportabilità all'estero del codice.

Un'altra ragione è la necessità che alla cima della piramide sociale ci sia un vertice con un potere forte ed efficace a causa della presenza, tra i contenuti dell'ABGB, di numerose distinzioni di carattere personale, oggettivo e locale<sup>44</sup>. Nelle zone limitrofe, però, queste richieste di solidità e resistenza di ordinamento non trovano risposta. Infine, l'ABGB, è colmo di nozioni e tradizioni giusnaturalistiche che, nonostante siano note al pensiero giuridico tedesco, sono del tutto sconosciute laddove la norma è concepita come un'estensione della volontà del legislatore, ovvero nei paesi dell'Europa meridionale.

Nonostante il fatto che l'opera di Zeiller venga considerata sia come un "codice eccellente" sia come un "modello mancato", non si può dimenticare come essa sia una dei principali strumenti che ha contribuito all'affermazione, nella monarchia asburgica e all'estero, del concetto di codificazione. Il semplice fatto di essere vigente «nell'Impero degli Asburgo<sup>45</sup>», e non solo, garantisce alla codificazione la qualifica di strumento di modernizzazione tecnica in grado di attuare le varie politiche liberali, costituzionali e rivoluzionarie.

In questo modo l'ABGB contribuisce, insieme al *Code Civil des Français*, alla diffusione e affermazione dello Stato di diritto.

---

<sup>44</sup> Ad esempio mantenimento residuale delle distinzioni di ceto, regimi diversi per tipi diversi di beni e multinazionalità dell'impero asburgico

<sup>45</sup> E.Dezza, *Lezioni di Storia della codificazione civile*, Torino, 2000, p.159

## CAPITOLO III

### ESTENSIONE NEL LOMBARDO VENETO

**Sommario:** 1. *Congresso di Vienna e Restaurazione* - 2. *Regno Lombardo-Veneto* - 3. *Applicazione dell'ABGB nel Regno*

#### 1. Congresso di Vienna e Restaurazione

Durante lo stesso contesto storico dell'*Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch* ha luogo a Vienna, cuore dell'Impero Asburgico, un importante congresso, che condivide con il codice del 1811 la volontà di porre ordine e stabilità ai vari ordinamenti europei a seguito delle sanguinose campagne napoleoniche. Dal 3 novembre 1814 al 9 giugno 1815, infatti, le principali potenze del continente, che impedirono a Napoleone Bonaparte di prendere il sopravvento, si riunirono spinte da degli obiettivi comuni, ovvero ripristinare la geografia politica e territoriale del 1792<sup>46</sup>.

Tra i principali intenti di Inghilterra, Russia, Austria e Prussia vi erano quelli di imporre il principio di legittimità e di equilibrio, nonché di vietare le forme di costituzionalismo rappresentativo<sup>47</sup>. Tali due principi, come precedentemente enunciato, esprimevano il volere degli Stati più potenti d'Europa di «riportare sul trono i vecchi sovrani deposti da Napoleone e azzerando tutte le modifiche apportate ai confini dei vari Stati dagli eserciti rivoluzionari o imperiali [...] dare all'Europa un assetto più stabile e più sicuro, perché bilanciato [...] nessuno Stato assumesse, sul continente, un peso eccessivo tale da poter imporre la propria incontrastata egemonia<sup>48</sup> ».

---

<sup>46</sup> Annata che segna la fine della monarchia francese a seguito della votazione dei deputati della Convenzione per l'abolizione di essa

<sup>47</sup> Particolare forma di relazione tra governanti e governati secondo cui sebbene le scelte politiche, e innanzitutto le leggi, siano elaborate da un'assemblea ristretta, la paternità delle medesime va tuttavia attribuita alla popolazione nel suo insieme perché l'assemblea rappresentativa è stata selezionata attraverso il metodo dell'elezione ed è comunque sottoposta a varie forme di controllo da parte dell'elettorato

<sup>48</sup> F.M.Feltri, M.M.Bertazzoni, F.Neri. *Da Luigi XIV all'imperialismo*, Torino, 2012, p.318

Tuttavia, ogni qual volta entrarono in contrasto, il principio di equilibrio finì per prevalere sul principio di legittimità; a dimostrazione di ciò, il caso più eclatante fu il fato della Repubblica di Venezia la quale, successivamente al trattato di Campoformio nel quale perse l'indipendenza, divenne di dominio asburgico anziché riacquisire la propria libertà e sovranità.

Questi due importanti fondamenti furono affiancati da un terzo, ovvero il principio di intervento<sup>49</sup>, attraverso il quale si garantiva un aiuto unitario nel momento in cui moti di rivoluzione nazionale o liberale avessero minato alla sicurezza di uno Stato.

Per quanto riguarda il mutamento dei territori l'obiettivo principale era da un lato il consolidamento e rafforzamento delle principali potenze, mentre dall'altro era contrastare un possibile riassetto ed espansionismo della Francia. Per tal motivo alla Prussia vennero assegnate la Sassonia, in buona parte, e una porzione importante di territori situati nella regione del Reno; il Belgio finì sotto l'occupazione olandese, la Savoia e la Repubblica di Genova sotto quella del Regno di Sardegna, mentre la Russia estese il proprio dominio fino alla Finlandia e alla Polonia.

Inoltre, si originò una Confederazione germanica composta da trentanove Stati tedeschi, Austria e Prussia su tutti, in cui spiccava l'idea di "nazione tedesca" con al vertice un organo comune, responsabile delle decisioni più gravose a maggioranza qualificata.

Anche la frammentarietà dell'Italia emerge a seguito del Congresso di Vienna, essa infatti appare divisa in numerosi territori, la maggior parte dei quali videro il rientro dei vecchi regnanti. Come precedentemente enunciato, il Regno di Sardegna non solo riacquisisce la Savoia e il Piemonte, ma riesce ad espandere tali territori grazie all'annessione della Repubblica di Genova.

Al Nord, invece, l'Impero asburgico si preoccupa di creare un vastissimo regno, il cosiddetto Regno Lombardo-Veneto<sup>50</sup>, comprendente principalmente la Repubblica di Venezia, ovvero i possedimenti in terraferma, la Lombardia più orientale e il Veneto. Sotto l'influenza austriaca, sia essa per legami di alleanza o interesse, si trovava la

---

<sup>49</sup>Esportatrici e garantiste di tale principio furono la Santa Alleanza tra Russia, Prussia e Austria; la Quadruplice Alleanza dove si aggiunse la Gran Bretagna; infine la Quintuplice Alleanza con la partecipazione della Francia

<sup>50</sup> All'interno di tale territorio, poi, furono ricompresi anche la Valtellina, la Transpadana ferrarese, una piccolissima parte dello Stato Pontificio e anche un territorio nel Nord del Po

maggior parte dei possedimenti italiani<sup>51</sup>, per tal motivo, oltre al resto dei territori, l'Impero Asburgico si appresta ad essere una delle principali potenze dell'epoca.

Inizia così l'età della Restaurazione nella quale si perseverò sempre il ripristino delle antiche dinastie, e quindi l'abolizione delle aspirazioni liberali, nonché un elevato decentramento a livello politico, attraverso la creazione delle province e il mantenimento dei comuni. Inoltre, si sviluppò un orientamento in cui le fondamenta dell'organizzazione statale era l'amministrazione, questo per sovvertire al principio rappresentativo legato agli ideali rivoluzionari.

Il principale ostacolo a questi auspici di monarchia dell'ambiente conservatore asburgico, però, fu la normativa francese<sup>52</sup> del 1800 che aveva messo radici profonde, nel sistema italiano in particolare, dando l'*input* per la formazione della burocrazia e permettendo lo sviluppo della borghesia.

In tal modo il modello francese, basato sulla coesione tra sindaco e prefetto, dove vi era una frammentazione delle funzioni centrali a livello locale, tra ministeri, province e comuni, non fu mai abbandonato, anche laddove era un primario traguardo la soppressione dell'influenza napoleonica.

Nonostante questo pesante travolgimento della normativa francese, ci furono delle importanti alternative contrarie sempre agli ideali costituzionali e rappresentativi. In *primis* la monarchia amministrativa, tipica delle province austriache, dotata di alcuni tratti fondamentali, tra cui l'elevata indipendenza di cui godevano i comuni, la mancanza di organi competenti specializzati per le questioni amministrative e della Cassazione, nonché l'opportunità di godere di un efficace struttura con cui consultarsi e di un giudizio di revisione.

In secondo luogo la monarchia consultiva, imposta in Italia dall'Austria, «consisteva nell'affiancare alla pubblica amministrazione, nei suoi vari livelli, una serie di organi consultivi con la funzione di esprimere pareri sulle varie questioni e fare presenta al sovrano i bisogni e le richieste dei sudditi<sup>53</sup>».

---

<sup>51</sup> Su tutti il Granducato di Toscana, il Ducato di Parma e lo Stato Pontificio

<sup>52</sup> Legge del 7 febbraio 1800. Le due figure cardine dell'ordinamento locale erano il prefetto e il sindaco, i quali erano rappresentanti del corpo locale e delegati del governo, mentre la rappresentanza delle comunità locali apparteneva agli organi collegiali

<sup>53</sup> M.Di Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime al fascismo*, Torino, 2007, p.146

Ciò che realmente si radicò e influenzò la Penisola italiana, ancor di più dell'aspetto amministrativo e organizzativo, fu il lascito napoleonico in tema di codificazione che raggiunse con più rapidità gli ambienti italiani più riformatori. Il punto di connessione, infatti, fu il fatto che gli esperimenti falliti di riforma trovarono uno scopo grazie alla codificazione, in modo da poter incidere veramente sui rapporti sociali.

L'impero asburgico, quindi, capì che la codificazione, come strumento che favorì lo sviluppo della borghesia e l'abbandono delle tradizionali credenze oligarchiche, non poteva essere cancellata, soprattutto per l'impatto sociale e civile che aveva generato. Per tal motivo anche il governo asburgico decise di optare sulla realizzazione di testi legislativi, sempre su ideali di logica e chiarezza, il cui obiettivo era la creazione di un ordinamento completo e unitario.

Più in generale, nonostante l'importante influenza dell'Austria, i codici e le leggi napoleoniche vennero sempre preferite alla normativa giusnaturalistica austriaca, salvo nel Regno Lombardo-Veneto.

In conclusione, «la Restaurazione, pertanto, non sempre costituì un periodo di mera stasi o di pura involuzione ma spesso fu un'epoca di rielaborazione e adattamento di modelli e principi giuridici affermatasi nel periodo napoleonico. Essa creò le premesse per uno sviluppo che, al di là delle molteplici differenze locali, accomunava i vari Stati italiani in alcuni orientamenti fondamentali preparando il terreno per l'unificazione legislativa del Paese<sup>54</sup>».

---

<sup>54</sup> M.Di Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime al fascismo*, Torino, 2007, p.148

## 2. Regno Lombardo-Veneto

Nonostante nel resto della Penisola italiana furono adottati i codici di Napoleone, nel Lombardo-Veneto vennero utilizzati e diffusi il codice civile e quello penale dell'Austria. A seguito dell'esagerato fiscalismo francese, infatti, la popolazione reagì con reale ottimismo all'ingresso degli austriaci<sup>55</sup> in Lombardia e in Veneto, ancorata al ricordo positivo di prosperità e serenità che il precedente dominio della monarchia asburgica aveva lasciato.

Tale ricordo, però, si rivelò essere assai lontano data la politica di Francesco I<sup>56</sup>, caratterizzata da un accentramento del potere verso di sé, che causò l'abbandono dei tentativi di indipendenza e di reminiscenza del modello settecentesco.

Il 12 giugno 1814 il Regno Lombardo-Veneto venne annesso e inglobato sotto l'Impero Asburgico, ma difatti non trovò mai una posizione all'interno della confederazione germanica inversamente a quanto era capitato a domini circostanti, come il Trentino e Trieste. L'organizzazione del Regno, infatti, era del tutto originale e peculiare sotto numerosi aspetti, tra cui quello giudiziario, dell'amministrazione e dell'istruzione e quello dei rapporti con la Chiesa.

Iniziando con il profilo giudiziario, l'affermazione del sistema austriaco, e conseguente abbandono di quello francese, non fu immediata, anzi fu sempre minata da lunghi periodi di incertezze e confusione che causarono la lentezza di tale metamorfosi. Questa poca rapidità, unita al malcontento generale della popolazione, contribuì alla frammentarietà normativa, dato la mancanza di una legge unitaria e la presenza di vari e distaccati provvedimenti.

Brevemente, tre diverse istanze si articolano all'interno del sistema. Preture, alle quali era affidata la giurisdizione civile, e tribunali, insiti nei capoluoghi di provincia e con giurisdizione civile, penale e commerciale, avevano competenza della prima. Nella seconda istanza, invece, è presente un'organizzazione al cui interno troviamo due Corti d'Appello, con la solita giurisdizione civile e ordinaria, un Presidente e due Vicepresidenti. All'apice dell'assetto giudiziario troviamo il Senato lombardo-veneto, sostituito della Corte di Cassazione di Napoleone, che assumeva sia funzioni

---

<sup>55</sup> Svoltosi tra l'ottobre del 1813 e il maggio del 1814

<sup>56</sup> Imperatore d'Austria dal 1806 al 1835

giurisdizionali, come giudicare l'alto tradimento, l'abuso dei poteri d'ufficio e gli ostacoli alla tranquillità dello Stato, sia verso la magistratura, prettamente di direzione e di governo.

Oltre alla magistratura penale ordinaria vi era quella politica, sempre suddivisa in tre strati, responsabile di giudicare atteggiamenti contro l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e il buon costume.

Era del tutto manchevole l'apparato amministrativo<sup>57</sup>, ma tali compiti vennero affidati ai tribunali ordinari o eventualmente dei tribunali misti composti da magistrati e funzionari pubblici.

Per quanto riguarda l'aspetto amministrativo, a livello locale ci fu una distribuzione tra province, distretti e comuni. Le prime vantavano da un lato un delegato eletto a livello imperiale che, analogamente all'organizzazione napoleonica, vestiva la figura di rappresentante del governo austriaco e come tale aveva influenza sull'amministrazione locale. Dall'altro, invece, vi era una delegazione che non solo svolgeva la funzione di tribunale amministrativo, ma anche di organo consultivo.

Le cellule delle province erano i distretti, con a capo un cancelliere con responsabilità di sicurezza e ordine, utili per assicurare e garantire che le direttive governative venissero rispettate con maggior rigore.

Infine, vi erano i comuni<sup>58</sup> caratterizzati da una triplice distinzione, in base all'entità della popolazione, nei quali risiedeva un convocato, supervisionato dal cancelliere distrettuale, che aveva il compito di approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo del comune. A livello generale, invece, vi era una coppia di Governi, scelti dall'Impero Asburgico, che avevano il compito di amministrare il Lombardo-Veneto e per tal motivo risidenti a Venezia e Milano. Alla base di tali organi si trovavano il Senato politico, competente per il livello generale della politica e l'interpretazione delle norme, e il Senato camerale che dirigeva vari uffici alle dipendenze della Commissione Aulica di Organizzazione Centrale<sup>59</sup>, il cui dovere principale era individuare le possibilità di incorporazione delle province del Regno Lombardo-Veneto.

---

<sup>57</sup> Quelli di origine napoleonica scomparirono, o meglio furono soppressi, su volere della monarchia asburgica

<sup>58</sup> La regolazione di tali apparati fu decisa con la Patente del 12 febbraio 1816, particolarmente colma di riferimenti all'assetto teresiano del 1755

<sup>59</sup> *Central-Organisierungs-Hofcommission*. Ebbe una vita relativamente breve, dal 1814 al 1817

Successivamente prese piede una nuova istituzione, sostituita nel 1830 del Senato camerale, ovvero il Magistrato camerale che operò con un bilanciamento delle funzioni dato che il precedente organo aveva assunto prettamente una veste più esecutiva.

L'obiettivo principale dell'Austria, in campo di istruzione, era oscurare, o meglio impedire il "contagio", delle visioni in contrasto con gli ideali asburgici. Per tal motivo gli istituti privati subirono delle fortissime restrizioni, praticamente fino a scomparire, in modo che la pubblicità dell'apparato educativo potesse diffondersi omogeneamente in tutto il Regno, anche se le scuole gratuite<sup>60</sup> vennero definitivamente chiuse.

Vi era una triplice distribuzione degli istituti in tutto il territorio tra scuole<sup>61</sup>, i cui fondi provenivano dallo Stato e dai comuni, i ginnasi e i licei, anch'essi subirono l'opera di pubblicizzazione, e le università, quelle di Padova e Pavia, che vennero riformate nel 1816. L'ordinamento asburgico prevedeva due importanti novità, ovvero l'istruzione obbligatoria fino ai 12 anni e il fatto che l'accesso alle scuole, e non solo, fosse garantito anche al genere femminile.

Infine, i rapporti Stato-Chiesa furono una delle colonne portanti per il consolidamento del Regno Lombardo-Veneto, infatti divenne possibile, grazie all'ordinanza del 3 aprile 1816<sup>62</sup>, la subordinazione dell'ambiente ecclesiastico all'apparato burocratico. Inoltre, ci fu un mescolamento tra le precedenti leggi napoleoniche, in particolare per la disciplina di confraternite, monasteri e organi collegiali non religiosi, e le attuali norme asburgiche, presenti per il regolamento di documenti di vescovi e pontefici, la loro nomina e il controllo sulle scuole religiose e seminari.

In conclusione, «l'intera organizzazione ecclesiastica risultava inserita nell'apparato statale a cominciare dalla parrocchia [...] tale quantità di obblighi civile rendeva i parroci dipendenti dello Stato che ampliava nei loro confronti il suo potere giurisdizionale sottoponendoli ai suoi tribunali in caso di trasgressioni riguardanti le mansioni pubbliche<sup>63</sup>».

Attraverso il concordato del 18 agosto 1855 tale indirizzo giurisdizionalista venne rimpiazzato con la posizione di privilegio assunta dalla Chiesa, rispetto alle altre

---

<sup>60</sup> Accusate di essere responsabili della diffusione dell'ideologia liberale

<sup>61</sup> Suddivise in minori, maggiori, normali e tecniche

<sup>62</sup> Ordinanza che permise estensione delle norme austriache nelle province italiane

<sup>63</sup> M. Di Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime al fascismo*, Torino, 2007, p.187



confessioni, dove i punti di forza erano gli ampi poteri della piramide ecclesiastica, in numerosissime materie, e la supremazia del pontefice. Nonostante questo significativo cambiamento, il concordato finì per confermare l'influenza burocratica nel mondo ecclesiastico nonché la sua sottomissione alla politica giuseppinista della monarchia asburgica.

### 3. Applicazione dell'ABGB nel Regno

Come si evince dal titolo, *Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch für die deutschen Erblände*, il testo del 1811 venne concesso a tutti gli *Erbländer*, ovvero nei Territori Ereditari, per poi diffondersi anche nei possedimenti divenuti successivamente delle colonie della monarchia asburgica<sup>64</sup>. Tra i numerosi domini asburgici troviamo la Dalmazia, la Croazia, la Polonia austriaca, la Slovenia, il Burgenland e sicuramente l'Italia con il Regno Lombardo-Veneto.

Il primo a beneficiare dell'ABGB fu il Trentino il 1° ottobre 1815, seguirono poi Fiume, Gorizia e l'Istria fino ad arrivare al 1° gennaio 1816, data in cui il Codice permea nelle istituzioni del Regno Lombardo-Veneto. Nei territori della Penisola, infatti, il Codice Civile Generale diventa il grande protagonista data la sua longeva permanenza come codice principale, esso infatti rimase in vigore fino alle vicissitudini<sup>65</sup> di carattere militare e politico che caratterizzarono il Regno, anzi ancora oggi si vede applicato il «sistema tavolare» in Trentino Alto-Adige e nella Venezia-Giulia, ovvero «una rilevazione catastale del territorio che consente di trascrivere sui pubblici registri immobiliari, accanto e per ogni unità immobiliare, le vicende giuridiche della stessa<sup>66</sup>».

Le prime interazioni con il codice furono positive, infatti nei primi anni in cui viene applicato viene valutato positivamente anche dai critici dell'epoca<sup>67</sup>, fortemente legati all'esperienza napoleoniche e di vedute risorgimentali.

Ciò nonostante il codice di matrice asburgica ha sempre dovuto confrontarsi con il modello francese, non riuscendo a trovare l'approvazione anche negli altri Regni della Penisola. Infatti, seppur dotato di celeri qualità e flessibilità, venne sovrastato dal *Code Civil des Français* per due motivazioni sostanzialmente; la prima è che vi era stata già un'esperienza positiva e favorevole a seguito dell'applicazione dell'ordinamento francese, e quindi una maggiore intesa e connessione tra Francia e Italia, mentre la

---

<sup>64</sup> L'ABGB rimarrà in vigore fino alla fine della Prima Guerra Mondiale in tutti quei territori originatisi dalla scissione della monarchia asburgica. È ancora utilizzato in Austria, in Slovenia e in parte anche in Croazia

<sup>65</sup> Fino al 1859, ovvero la Seconda Guerra d'Indipendenza, in Lombardia e fino al 1866, ovvero la Terza Guerra d'Indipendenza, in Veneto

<sup>66</sup> E.Dezza, *Lezioni di Storia della codificazione civile*, Torino, 2000, p.158

<sup>67</sup> Come Federico Sclopis e Francesco Cusani

seconda è l'enorme abilità del codice napoleonico di semplificare, e talvolta eliminare, con estrema facilità gli istituti più complessi, come ad esempio il divorzio.

L'ABGB, quindi, oltre al Regno Lombardo-Veneto trovò scarsa applicazione, venne infatti utilizzato nei territori di Piacenza e Parma solo perché al vertice vi era Maria Luigia d'Asburgo, la figlia dell'Imperatore.

Inoltre, ci sono altre motivazioni del perché l'ABGB non ha prevalso sul *Code Civil*, tra queste quella degna di nota è sicuramente che il testo del 1811 non riesce ad essere un modello adatto per ispirare i legislatori di altri Paesi, ad eccezione dei casi serbo, bavarese e sassone. Questa mancanza è dovuta principalmente sia ad una cornice dottrinale di pochi contenuti, perciò inadatta sotto l'aspetto giuridico, sia per un'anonima base ideale.

A differenza dell'esempio francese, quindi, il baluardo asburgico non riesce a proporsi né come modello da seguire, né come codice alternativo. Solo in un secondo momento, cioè a fine Ottocento quando i pensieri pandettistici vengono conosciuti a livello europeo, l'ABGB è prossimo a raggiungere gli obiettivi tanto agognati, però nello stesso momento i suoi contenuti e ideali non vengono oramai più apprezzati, o meglio considerati come antiquati e superati.

Successivamente il testo del 1811 verrà rinnovato e aggiornato numerose volte, con la conseguente abolizione di istituti ormai banali, come il fedecommesso e l'enfiteusi, nonché la scomparsa, o talvolta l'analisi e poi riformulazione, di molteplici norme.

Infine, «i caratteri della generalità, dell'astrattezza e della sobrietà del dettato normativo e la stessa duttile capacità di coordinarsi a nuove leggi abbiano permesso all'ABGB di sopperire con pieno successo sia alla mancanza dei pregi stilistici propri del testo napoleonico, sia a talune incertezze di una tecnica legislativa certo di alto livello, ma nel complesso meno raffinata di quella che contraddistingue il *Code Civil*<sup>68</sup>».

Non si può negare, quindi, come *Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch* sia stata una delle migliori opere che l'Ottocento avesse da offrire, una colonna portante del diritto europeo grazie alle sue peculiarità che gli hanno concesso una discreta longevità.

---

<sup>68</sup> E.Dezza, *Lezioni di Storia della codificazione civile*, Torino, 2000, p.162

#### 4. Venti rivoluzionari e aspirazioni costituzionali

Il Congresso di Vienna aveva portato in tutta Europa una certa stabilità, non destinata però a perdurare. Nei vari territori, infatti, si stava assistendo a delle rivoluzioni e insurrezioni mosse da aspirazioni costituzionali, come ad esempio in Francia e in Italia. Nella prima, a seguito della rivoluzione a Parigi nel 1830, venne stilata e successivamente approvata una costituzione nello stesso anno; anche nella seconda c'era il desiderio di una costituzione, ma soprattutto di un regno unificato.

A tal proposito si verificarono dei moti costituzionali che interessarono, durante la prima metà dell'Ottocento, tutti i Regni della Penisola, tra cui il Regno Lombardo-Veneto.

Il malcontento della popolazione della colonia asburgica, infatti, era ai massimi storici e raggiunse l'apice quando ebbe notizia che i venti rivoluzionari avevano interessato l'Austria, la Francia e moltissimi altri Paesi. Ci fu così un'insurrezione generale, riconosciuta come le Cinque Giornate di Milano, in contrasto con la dominazione asburgica nella quale, non solo venne rifiutato l'armistizio concesso dall'impero asburgico, ma prese forma il governo provvisorio della Lombardia. Tale tentativo cadde nell'anonimato data la sua celere durata, infatti nonostante il soccorso di Carlo Alberto Milano divenne nuovamente di proprietà asburgica già il 6 agosto 1848.

Nel frattempo in Austria era stata approvata, nell'aprile del 1848, una costituzione<sup>69</sup> che ebbe breve durata, dato che venne rimpiazzata dalla *Oktroyierte Märzverfassung* già nel marzo dell'anno dopo. I contenuti della Carta del 1849 evocano, seppur sensibilmente e imperfettamente, il regime rappresentativo diventando così uno strumento per superare l'assolutismo, da sempre peculiarità della monarchia asburgica, e permettendo l'elaborazione di costituzioni per i possedimenti asburgici, tra cui il Regno Lombardo-Veneto.

Precedentemente, e anche durante le vicende di Milano, vi erano stati altri moti costituzionali, da ricordare sono le vicissitudini a Napoli e a Torino dove, nel 1820-21, la Costituzione di Cadice del 1812, «l'emblema del costituzionalismo più avanzato, liberale ma monarchico<sup>70</sup>», era permeata nelle istituzioni dei Regni.

---

<sup>69</sup> *Pillersdorfsche Verfassung*. M.Di Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime al fascismo*, Torino, 2007, p.187

<sup>70</sup> G.S. Pene Vidari, *Storia del Diritto in età contemporanea*, Torino, 2019, p.105-106

Nel 1831 la Penisola conobbe nuovamente l'insurrezione, basata su ideali mazziniani, il cui volere consisteva in delle soluzioni costituzionali<sup>71</sup>; anche in questo caso l'intervento della Santa Alleanza non tardò ad arrivare e venne così ristabilito il potere pontificio.

La svolta si delineò negli anni Quaranta, dove le aspirazioni costituzionali erano prossime a prevalere su tutto. Il 1848, infatti, venne definito anno "dei portenti" perché già dal suo inizio si era dimostrato movimentato, apparve sin da subito che sarebbe stato un periodo di grande effervescenza. Da lì a poco l'Italia avrebbe coronato due importanti obiettivi, la costituzione<sup>72</sup> e l'unificazione<sup>73</sup>, riuscendo per la prima volta a dichiararsi indipendente.

---

<sup>71</sup> L'esempio più eclatante fu quello delle "Province Unite", ovvero un accordo tra quelle emiliane, marchigiane, umbre e romagnole, che portò alla nascita di uno Statuto costituzionale provvisorio

<sup>72</sup> Lo Statuto Albertino venne emanato l'8 febbraio 1848

<sup>73</sup> Raggiunta il 17 marzo 1861

## CONSIDERAZIONE CONCLUSIVE

Dalla ricerca condotta è emerso che tutte le principali figure che la monarchia asburgica ha visto come protagoniste in ambito legislativo, sia con successo che con fallimento, hanno fornito un fondamentale contributo per la base normativa odierna dell'Austria.

I risultati ottenuti, da decenni di codificazione, contengono gli stessi concetti ispiratori che hanno spinto personalità di rilievo, come Franz von Zeiller e Maria Teresa d'Asburgo, a soddisfare l'esigenza e il bisogno di una raccolta pratica, ma al contempo precisa, di leggi e disposizioni normative.

Questa necessità, però, non viene immediatamente appagata dato che saranno necessari decenni di elaborazione legislativa e normativa, iniziata con il *Codex Austriacus* e terminata con l'*Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch für die deutschen Erblande*, per raggiungere tale stabilità.

È proprio l'ABGB, infatti, che permette all'Austria di godere di un codice definitivo, seppur successivamente ci siano state delle modeste modifiche dovute all'avanzare del tempo e al fatto che un numero ridotto di istituti fosse oramai obsoleto.

Nonostante ciò, l'elaborato del 1811 ha assunto le vesti di baluardo dell'Impero Asburgico diventando un vero e proprio sintomo di potenza e vigore di esso, non solo entro i confini della monarchia, ma anche nei numerosissimi territori conquistati, come ad esempio il Regno Lombardo-Veneto.

Questa sua poderosità gli ha permesso di non incontrare, durante il suo cammino, alcun ostacolo, fatta eccezione del *Code Civil des Français* con il quale sin da subito ha iniziato un vero e proprio scontro per la sopravvivenza. Nella Penisola italiana, in particolare, lo scritto di Zeiller entra in competizione non solo per imporsi e sovrastare il Codice francese, ma anche per diventare un modello di ispirazione per i legislatori locali.

Come evidenziano le pagine, non riuscì a realizzare i suoi desideri di dominio dato che il Codice napoleonico, perlomeno in Italia, era riuscito a permeare nelle varie istituzioni, imponendosi come codice primario.

Tuttavia la sua sistematica e i suoi contenuti gli garantiscono una lunghissima vigenza, addirittura secolare, e gli permettono di far fronte a tutte quelle mancanze, stilistiche e contenutistiche, a causa delle quali perse il confronto con l'elaborato del 1804.

Infine, non si può non affermare che l'*Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch für die deutschen Erblände* non abbia dato uno dei migliori contributi, a livello legislativo, in tutta Europa, diventando sia modello alternativo di codice sia ispirando un numero rilevante di legislatori e giuristi grazie alle sue peculiarità.

## BIBLIOGRAFIA

- Dezza E., *Lezioni di Storia della codificazione civile*, Torino, G. Giappichelli, 2000
- Di Simone M., *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime al fascismo*, Torino, G. Giappichelli, 2007
- Feltri F.M., Bertazzoni M.M., Neri F., *Da Luigi XIV all'imperialismo*, Torino, Società Editrice Internazionale, 2012
- Gaio, *Institutiones*, 168-180 d.c
- Gasparini S., *Appunti minimi di Storia del diritto. Età moderna e contemporanea*, Padova, Imprimerie, 2002
- Menestrina F., *Nel centenario del codice civile generale austriaco*, in «Rivista di Diritto Civile», III, Milano, 1911
- Patente di Promulgazione del Codice Civile Generale*, Vienna, 1811
- Patente che dispone l'entrata in vigore del Codice Civile Generale nel Regno Lombardo-Veneto*, Vienna, 1815
- Pene Vidari G. S., *Storia del Diritto in età contemporanea*, Torino, G. Giappichelli, 2019
- Zeiller F. Von, *Commentar über das allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch für die gesamten Deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie*, Vienna, 1811-1813



## **RINGRAZIAMENTI**

In primis ringrazio il professore Carcereri de Prati, non solo per avermi dato la possibilità di approfondire questo appassionante argomento, ma per avermi guidato attraverso i suoi consigli e le sue correzioni.

Doveroso è il ringraziamento ai miei amici per aver condiviso la fatica del percorso universitario e soprattutto i momenti migliori, ma anche per aver alleviato quelli peggiori. Infine, ma non perché meno importanti, ringrazio i miei genitori, Isabella e Bruno, per essermi stati vicino e per avermi spinto a dare il massimo per arrivare a questo agognato traguardo.